



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 8 del 18/02/2020

OGGETTO: Ricognizione annuale delle eccedenze di personale – revisione della dotazione organica e modifica piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022.

L'anno **duemilaventi** il giorno **diciotto** del mese di **febbraio** alle ore **09:00** nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Eseguito l'appello, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Carmine Lavanga	Si	
Assessore	Massimiliano Irmici	Si	
Assessore	Campari Laura	Si	
Assessore	Gabriele Magistrelli		Si
Assessore Esterno	Antonini Sara		Si

Totale Presenti: 3	Totale Assenti: 2
---------------------------	--------------------------

Partecipa alla seduta **Dott. Panariello Michele**, Segretario Comunale del Comune.

Il Sig. Carmine Lavanga, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 91 del 06/11/2019, avente per oggetto: *“Programma del fabbisogno di personale e del piano occupazionale triennio 2020/2022”*;

CONSIDERATO che in data 29/01/2020, con Determinazione della Responsabile dell'Area Affari Generali n. 9, è stata accolta la domanda di collocamento a riposo con diritto a pensione anticipata a far tempo dal 01/03/2020 di n. 1 dipendente Cat. B.3 (posizione economica B.7) con profilo professionale di “Collaboratore Amministrativo”, assegnato all'Area Affari Generali;

VISTO l'art. 3, comma 5, del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito dalla Legge 11/08/2014, n. 114 e ss.mm.ii., che disciplina il regime ordinario delle assunzioni a tempo indeterminato dei Comuni consentendo, a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 228, della Legge 28/12/2015, n. 208, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale di ruolo cessato nell'anno precedente, nonché la possibilità di cumulare, a decorrere dall'anno 2014, le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile e di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà di assunzione riferite al quinquennio precedente;

VISTO l'art. 3, comma 5-sexies, del citato D.L. 24/06/2014, n. 90, secondo cui *“Per il triennio 2019/2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”*;

VISTO l'art. 33 del D.L. 30/04/2019, n. 34 (cd. Decreto Crescita), convertito con modificazioni dalla Legge 28/06/2019, n. 58, che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;

VISTO il comma 2 del predetto art. 33 del D.L. n. 34/2019, che stabilisce: *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dell'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e di Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni 5 anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media della predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2015 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100%. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30% fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli*

incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018”;

PRESO atto che, la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali:

- in data 11 dicembre 2019 ha definito il contenuto del Decreto attuativo del comma 2 dell'articolo 33 del D.L. 34/2019;
- in data 30 gennaio 2020 ha stabilito che la decorrenza delle nuove regole per l'assunzione di personale decorreranno a far tempo dal 20/04/2020 e che fino a tale data continua ad applicarsi la precedente disciplina;

ATTESO che, nelle more della piena vigenza del nuovo sistema di regolazione delle assunzioni, gli enti potranno portare a termine i concorsi banditi nell'anno 2019;

TENUTO CONTO che le cessazioni intervenute e quelle programmate nel corso della presente annualità, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e delle performance dell'Ente, se non integrate con il turn over del personale, non consentiranno di garantire la funzionalità e l'efficacia dell'azione amministrativa del Comune;

RITENUTO pertanto per il triennio 2020-2021-2022, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, entro i limiti sopra esposti, al fine di sostituire il personale cessato e/o che si prevede cesserà nel periodo di riferimento;

VERIFICATI, inoltre, i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:

- rispetta il vincolo di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii;
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive 2019/2021, in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. 198/2006), con deliberazione G.C. n. 16 del 27/02/2019;

DATO ATTO che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68, con la precisazione che tali assunzioni non rientrano tra le quote assunzionali, né nel calcolo del contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;

ACCERTATO che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di “dotazione organica” si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale (v. *deliberazione n. 111/2018/PAR - Corte dei Conti Sezione Regionale Puglia*);

RILEVATO che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 1.273.457,89.=;

RITENUTO opportuno, prima di definire il fabbisogno di personale, procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dal comma 1, dell'art. 16 della Legge 183/2011;

VISTA la dotazione organica dell'Ente, di cui all'Allegato 01, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO pertanto che, alla luce di tutto quanto sopra, per il triennio 2020-2021-2022, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, di procedere alle seguenti assunzioni per sostituire il personale cessato e/o che si prevede cesserà nel triennio di riferimento:

- **nell'anno 2020:**

- n. 1 posto di agente di polizia locale Cat. C – turn over 100% del personale cessato a far tempo dal 01/12/2019;
 - n. 1 posto di istruttore amministrativo Cat. C – turn over 100% del personale cessato a far tempo dal 01/04/2019;
 - n. 1 posto di istruttore amministrativo Cat. C – da effettuarsi a seguito di avvenuta cessazione del personale attualmente impiegato presso l'Ente con il profilo professionale di “Collaboratore Amministrativo” Cat. B3, per collocamento a riposo a far tempo dal 01/03/2020, secondo le procedure ordinarie di reclutamento previste dalle norme di legge vigenti in materia, con la precisazione che il posto di “Collaboratore Amministrativo” Cat. B3 non sarà coperto;
- **nell'anno 2021**: nessuna cessazione di personale;
 - **nell'anno 2022**: nessuna cessazione di personale;

ATTESO che le assunzioni di cui sopra sono compatibili con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, che comporteranno una spesa complessiva a carico del Bilancio 2020/2022 - Esercizio 2020, quantificata come segue: € 96.959,26=, da imputarsi per € 33.343,06= alla Missione 03.01.1.01 e per € 63.616,20= alla Missione 01.02.1.01;

PRECISATO che questo Ente - con riferimento a quanto previsto dal D.L. 28/01/2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha ampliato le capacità assunzioni a tempo indeterminato prevedendo che si potranno utilizzare le capacità assunzionali degli anni 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015 e quindi i risparmi delle cessazioni del 2018, 2017, 2016, 2015 e 2014 - qualora reperisca le necessarie risorse finanziarie, potrà beneficiare anche dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative all'anno 2016 pari ad € 13.887,57 in quanto detto utilizzo risulterebbe compatibile con il rispetto del vincolo di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti;

VISTA la nota Prot. n. 1209 in data 31/01/2020 della Responsabile dell'Area Socio-Culturale in ordine alla richiesta di proroga del contratto di lavoro in essere con il profilo professionale di “Operatore Inserviente” categoria A, a tempo parziale (25 ore settimanali) e determinato (6 mesi), assegnato all'Area Socio-Culturale – Servizio Asilo Nido, per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto;

DATO ATTO che resta in ogni caso salva la facoltà dell'Ente di procedere anche ad eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

CONSIDERATO, altresì, che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 17.04.2019 non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

RIBADITO il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

RILEVATO che l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

RITENUTO pertanto opportuno procedere, sulla base di quanto sopra esposto, ad approvare Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020–2021–2022 e il piano occupazionale per il triennio 2020–2021–2022, come indicato negli allegati 02 e 03, allegati alla presente per farne parte sostanziale e integrante;

VISTO l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;

VISTO in proposito il parere favorevole espresso dal Revisore Unico e pervenuto presso l'ente in data 13/02/2020 al Prot. n. 1798, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 04), che ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

RICHIAMATI:

- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il C.C.N.L. vigente per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali;

VISTI:

- il TUEL 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i.;
- la normativa vigente;

VISTI ED ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile resi dal Responsabile dell'Area Affari Generali e dal Responsabile dell'Area Finanziaria ex artt. 49 e 147 bis TUEL;

CON votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato:

Presenti: 03 Votanti: 03 Favorevoli: 03 Contrari: 0 Astenuti: 0 ,

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) di dare atto che, a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
- 3) di approvare la nuova dotazione organica dell'Ente, come risultante nell'allegato 01, allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante;
- 4) di dare atto che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 1.273.457,89.;
- 5) di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 e il piano occupazionale per il triennio 2020–2021–2022, come indicato negli allegati 02 e 03, allegati alla presente per farne parte sostanziale e integrante;
- 6) di dare atto pertanto che nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2020/2022 di cui alla presente deliberazione vengono confermate, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile in premessa esplicitati, le seguenti assunzioni a tempo indeterminato:
 - **nell'anno 2020:**
 - n. 1 posto di agente di polizia locale Cat. C – turn over 100% del personale cessato a far tempo dal 01/12/2019;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

- n. 1 posto di istruttore amministrativo Cat. C – turn over 100% del personale cessato a far tempo dal 01/04/2019;
- n. 1 posto di istruttore amministrativo Cat. C – da effettuarsi a seguito di avvenuta cessazione del personale attualmente impiegato presso l'Ente con il profilo professionale di “Collaboratore Amministrativo” Cat. B3, per collocamento a riposo a far tempo dal 01/03/2020, secondo le procedure ordinarie di reclutamento previste dalle norme di legge vigenti in materia, con la precisazione che il posto di “Collaboratore Amministrativo” Cat. B3 non sarà coperto;

nell'anno 2021: nessuna cessazione di personale;

nell'anno 2022: nessuna cessazione di personale;

- 7) di prevedere la copertura di n. 1 posto di “Operatore Inserviente” Cat. A, mediante la proroga del contratto a tempo determinato (6 mesi) e parziale (25 ore settimanali), assegnato all'Area Socio-culturale, in sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, per una spesa di €. 9.492,98.= a carico del Bilancio 2019/2021 – Esercizio provvisorio 2020;
- 8) di prevedere, altresì, che il Comune possa, ove se ne ravvisi la necessità, procedere anche ad eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;
- 9) di dare, altresì, atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, come introdotti dalla Legge di Stabilità 2016, nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 562, della Legge 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;
- 10) di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento i documenti di programmazione approvati con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;
- 11) di incaricare il Responsabile dell'Area Affari Generali della trasmissione della presente deliberazione all'Organo di Revisione e alle OO.SS. e alla R.S.U. ai sensi dell'art. 4 del C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018;
- 12) di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in “*Amministrazione trasparente*”, nell'ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto a tempo indeterminato” di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- 13) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo “*Piano dei fabbisogni*” presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- 14) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, della Legge 18 agosto 2000, n. 267, con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato:
- 15) Presenti: 03 Votanti: 03 Favorevoli: 03 Contrari: 0 Astenuti: 0

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Carmine Lavanga

IL SEGRETARIO
Dott. Panariello Michele